



Pistoia, 22 gennaio 2021

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PISTOIA

IL PRESIDENTE,

vista la legislazione e la regolamentazione secondaria emanata in tema di Emergenza epidemiologica da Covid-19;

visto in particolare il Decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19."

viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", attualmente sino al 31 gennaio 2021;

visti i precedenti Decreti di questa Presidenza, che qui si intendono richiamati per ogni attività non diversamente disciplinata con il presente decreto;

vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13111/ 020 "Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze Distanza ";

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle finanze n. 44 del 6/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 283 el 13-11-2020;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direttore Generale delle finanze n. 46 dell' 11/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 28 del 16-11-2020 "Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137";

vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze ";

preso atto del complesso delle dotazioni tecnologiche fisse e mobili della Commissione;

preso atto dei criteri di massima da seguire onde individuare "le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza " (art. 16 D.L. n. 119/2018, come modificato);

preso atto dei criteri di massima da seguire onde individuare "le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza";

ritenuto di dovere preliminarmente invitare ciascun presidente di sezione e ciascun presidente di collegio a utilizzare nella massima possibilità le dotazioni ufficiali fornite dall'Amministrazione per la tenuta della udienza da remoto, nell'auspicio di un rapido incremento delle stesse, cui seguirà una immediata programmazione interna;

ritenuto che il criterio da seguire in caso di domanda di trattazione da remoto, sia per la udienza pubblica che per le camere di consiglio partecipate (superiore alle possibilità di risposta) vada individuato, alla luce di quanto sopra, nella complessità della controversia, sia per questioni giuridiche che per mole del materiale di studio, unito al valore della stessa e nonché alla sua data di iscrizione;

ribadito che presso questa commissione, **così come comunicato dalla segreteria**, sussistono le condizioni, allo stato e salvo l'auspicata implementazione delle dotazioni, per l'espletamento di una udienza giornaliera pubblica in Videoconferenza;

ribadito che in caso di ricorso alla **udienza in VDC** si rende necessario che venga disposto il rinvio in prosieguo ad altra udienza, ove, nel rispetto del previsto calendario, il Collegio possa utilizzare le dotazioni presenti previo invio dei previsti avvisi alle parti;

rilevato che permane nella facoltà del Presidente del Collegio il potere/dovere di individuare in concreto, in rapporto ai ruoli di udienza già formati ed al carico di lavoro pendente, la data della udienza cui rinviare il procedimento a seguito della reiterazione della istanza di trattazione in pubblica udienza, sia per la sua eventuale trattazione "da remoto" sia per consentire la trattazione scritta previo deposito di note;

rinvio ad un successivo provvedimento la regolamentazione sul regime ordinario di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136;

P.Q.M.

autorizza in via generale e su domanda di parte lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali partecipate, anche parzialmente, con collegamento da remoto; le udienze da remoto si svolgeranno sulla piattaforma Skype for Business, secondo le modalità previste dal Decreto n. 46/2020 e seguendo le linee guida tecnico operative per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito ministeriale;

ribadisce la possibilità (non obbligatorietà) di svolgere le camere di consiglio con collegamento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) da parte del Presidente del Collegio, che ne attesteranno il regolare e integrale funzionamento;

invita i Presidenti di Sezione e i Vice Presidenti di Sezione a seguire, allo stato e sino al termine dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, le sopra esposte indicazioni nella trattazione dei procedimenti;

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la commissione nonché al direttore della segreteria, ai segretari di sezione e al personale.

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della commissione tributaria regionale della Toscana, al Direttore Regionale e Provinciale della Agenzia delle Entrate nonché dell'agenzia Entrate Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, al Garante del Contribuente.

Il Presidente della CTP

Roberto Pasca

